Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 31 ottobre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 «
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 ottobre 1947, n. 1149.

Arruolamento straordinario di sottufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle specialità radiotecniche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, con il quale venne approvato il regolamento per gli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, concernente l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105, relativo all'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' indetto un arruolamento straordinario per titoli ed esami, entro i limiti dell'organico, di sottufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle categorie radiotelegrafisti, radio montatori e motoristi per gruppi elettrogeni, riservato ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica, in carriera continuativa alla data del presente decreto, appartenenti alle menzionate specialità, per il conferimento dei seguenti posti:

1) maresciallo di 3ª classe . . . . posti n. 15
2) brigadieri . . . . » » 60
3) vice brigadieri . . . . » » 75

Art. 2.

Per partecipare all'arruolamento, gli aspiranti, nel termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Forze armate di polizia - la domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei seguenti documenti in carta semplice, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia superato l'età di anni 40 per l'arruolamento col grado di maresciallo di 3ª classe e quella di anni 35 per l'arruolamento col grado di brigadiere e vice-brigadiere;

2) certificato medico rilasciato da un medico, cui è affidato il servizio sanitario presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal quale risulti che l'aspirante è incondizionatamente idoneo ai servizi di pubblica sicurezza e di statura non inferiore a m. 1,65.

L'accertamento dell'idoneità fisica potrà essere controllata mediante visita sanitaria eseguita da un medico incaricato dal Ministero dell'interno;

3) stato di servizio militare dal quale risulti che l'aspirante ricopre un grado pari o anche superiore a quello cui concorre;

4) stato di famiglia per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato penale generale;

7) certificato di buona condotta;

8) dichiarazione di nulla osta da parte della competente autorità militare;

9) documento militare di abilitazione al servizio nelle specialità radiotecniche suindicate;

10) tutti i documenti relativi a titoli che il concorrente ritenesse produrre.

Art. 3.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è demandata ad una Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno, costituita di un vice-prefetto che la presiede, di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza, di grado non inferiore all'8° e di un esperto nelle materie radiotecniche.

Un ufficiale inferiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 4.

L'esame è costituito da una prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla Commissione di cui al precedente articolo e consterà di una ricezione auricolare e della trasmissione di linguaggio convenuto nonchè di un colloquio su elementi di elettrotecnica, radiotecnica, apparati radiotecnici e servizio radiotecnico.

Art. 5.

Ai titoli prodotti dai concorrenti non può essere attribuito un punteggio superiore a quello massimo stabilito dalla Commissione per la prova teorico-pratica.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e nella prova teorico-pratica.

La graduatoria è stabilita in base alla votazione complessiva conseguita da ciascun aspirante. Non sono compresi nella graduatoria gli aspiranti che non abbiano riportato la sufficienza nella prova teorico-pratica.

Art. 6.

I vincitori assumeranno, nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 7.

Qualora per un grado non vengano ricoperti tutti i posti messi a concorso, i posti rimasti vacanti andranno in aumento a quelli dei gradi inferiori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 141. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. **1150.**

Decorrenza delle norme per il trattamento tributario dei redditi di categoria C-2 stabilite dal decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:
« Le disposizioni contenute nel comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1947 ».

Art. 2.

All'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, è aggiunto il seguente comma:
« Le disposizioni del presente articolo si applicano alle indennità di anzianità e di previdenza, corrisposte per le cessazioni di rapporti di lavoro, avvenute dal 1° luglio 1947 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 152. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1947, n. **1151.**

Aggiornamento dei diritti di pratica sanitaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tabella n. 1, annessa al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente la misura dei diritti di pratica sanitaria, preveduti dall'art. 30 del testo unico stesso, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1

DEI DIRITTI DI PRATICA SANITARIA PREVEDUTI DALL'ART. 30.

INDICAZIONE DELLE NAVI	Ammontare della tassa
— Per navi provenienti dall'estero che approdano in un porto dello Stato, percentuale sulla tassa di ancoraggio (1)	1 —%
Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo, solo se soggette a misure sanitarie (1)	0,50 %
2. — Per navi provenienti dalle Colonie italiane o dalle coste dello Stato, che approdano in un porto dello Stato, solo se soggette a misure sanitarie, percentuale sulla tassa di ancoraggio (1) (2)	1 —%
Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo (1) (2)	0,50 %
3. — Per navi da diporto, provenienti dall'estero, per ogni approdo	500 —
4. — Per navi da diporto, provenienti da Colonie italiane o dalle coste dello Stato, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo	250 —
5. — Per galleggianti muniti di licenza a tenore degli articoli 31 e 35 della legge 23 luglio 1896, n. 913, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo:	
a) se di stazza da 50 tonn. in su	100 —
b) se di stazza inferiore a 50 tonn.	50 —

(1) Ragguagliata all'importo della tassa di ancoraggio dovuta per ogni approdo, esclusi eventuali benefici di abbonamento.
(2) Importo minimo da pagare L. 200.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 125. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1947, n. 1152.

Adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonchè per i reparti a terra della Marina militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per tutti gli enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare e per i reparti a terra della Marina militare, attualmente concessionari di bandiera, labaro o stendardo, è adottata una bandiera avente le caratteristiche di cui alla tavola annessa al presente decreto, firmata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Detta bandiera si compone di:
una freccia,
un'asta,
un drappo,
una fascia,
un cordone.

Art. 3.

La freccia è in ottone dorato della lunghezza complessiva di cm. 35.

Su di essa sono incisi:
il nominativo dell'Ente concessionario;
l'epoca della sua creazione, delle successive sue formazioni ed ordinamenti;
i fatti d'arme cui prese parte;
le ricompense al valore di cui la bandiera è fregiata;
tutte quelle altre onorifiche indicazioni stabilite con speciali decreti del Ministro per la difesa.

Art. 4.

L'asta è in legno rivestita di velluto color verde ed ornata con bullette d'ottone poste a linea spirale. Ha una lunghezza di metri 2,20 compresi il codolo (cm. 10) che si conficca nella freccia ed il calcio (cm. 10).

Art. 5.

Il drappo, intessuto di seta naturale, è di forma quadrata delle dimensioni di cm. 99 per ogni lato. E' suddiviso nei colori verde, bianco e rosso, ciascuno della larghezza di cm. 33.

Art. 6.

La fascia è di seta naturale colore turchino azzurro. E' fermata, a nodo, alla parte inferiore della freccia in modo che le due striscie che ne risultano siano della lunghezza di cm. 66 ciascuna. Dette striscie sono completate, all'estremità libera, da una frangia argentata di cm. 8 x 8.

Art. 7.

Il cordone, anch'esso argentato, è annodato alla base della freccia: i tratti liberi che ne risultano hanno una lunghezza di cm. 67 e terminano ciascuno con un fiocco argentato della lunghezza di cm. 10.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 150. — VENTURA

NB. **— La tavola di cui all'art. 1 verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.**

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1947, n. 1153.

Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 dei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la dichiarazione di convalida o di inefficacia dei provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 612;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sono prorogati sino al 31 marzo 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 155. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1947.
Contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato col regio decreto 30 ottobre 1896, n 508;

Veduto il decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 dello stesso giorno, e i decreti Ministeriali 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1926, e n. 183 del 9 agosto 1943, tutti riguardanti i distintivi ed i segni caratteristici del contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti bancari;

Ritenuta la necessità di modificare il detto contrassegno;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia, e i cui distintivi e segni caratteristici furono fissati coi decreti Ministeriali 30 luglio 1896, 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, è modificato, e i relativi distintivi e segni caratteristici sono stabiliti come appresso:

Un volto di giovane donna, in prospetto, raffigurante una immagine mitologica denominata « Medusa ». Ai due lati di esso, superiormente, si aprono due brevi ali piumate, e, più in basso, escono dalla chioma disordinata due teste di serpentelli, i quali, col resto del loro corpo, si attorcigliano al disotto del mento.

Il volto predetto, disegnato a trattini e puntini, con effetti di chiaro scuro, emerge da un fondino a tratti rettilinei orizzontali, ombreggiati, formante un disco di mm. 15 di diametro. Tale disco è a sua volta contenuto in una cornice costituita da una fascia circolare con fondo tratteggiato da cerchi concentrici, sulla quale sono disposte 24 perline equidistanti, e da un fregio che si sviluppa esternamente alla fascia, formato da motivi ornamentali triangolari, simmetrici, con intreccio di foglie stilizzate, in bianco, su un fondino finemente tratteggiato.

Compresa la cornice di cui al precedente capoverso, il diametro del medaglione, tra gli opposti vertici degli anzidetti motivi ornamentali, risulta pari a mm. 22.

Il detto contrassegno sarà stampato tipograficamente, sul solo recto dei biglietti, con inchiostro rosso vermiglione.

Art. 2.

I biglietti della Banca d'Italia recheranno impressa, con lo stesso colore del contrassegno di Stato, la data del presente decreto.

Le norme per l'apposizione del contrassegno di Stato, di cui al presente decreto, sui biglietti la cui fabbricazione è attualmente in corso, saranno emanate con successivi decreti.

Art. 3.

Per effetto del presente decreto, e di quelli ad esso consecutivi, di cui al capoverso dell'articolo precedente, s'intendono modificati, nei riguardi dei biglietti la cui fabbricazione è già stata autorizzata, tutti i riferimenti al contrassegno di Stato, contenuti nei decreti di approvazione delle caratteristiche dei vari tipi e tagli di biglietti e in quelli di autorizzazione delle rispettive fabbricazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4540)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1947.
Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1521, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente case di riposo per gli anziani del lavoro e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il regio decreto 24 marzo 1938, n. 483, che approva un nuovo testo di statuto per l'Ente suddetto, il quale assume la denominazione di Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro;

Visti i propri decreti 10 aprile, 26 giugno, 29 novembre 1946; 12 febbraio, 1° luglio e 30 settembre 1947, con i quali il dott. Mario Poggi è stato nominato commissario straordinario di detto Ente e successivamente riconfermato nella carica;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del sopranominato commissario;

Decreta:

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1947, i poteri del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, nella persona del dott. Mario Poggi.

Roma, addì 30 settembre 1947

(4511) *Il Ministro*: FANFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sgorreto (Imperia)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sgorreto (Imperia), della estensione di ettari 300, delimitata da una linea di confine così tracciata:

partendo dal km. 138 della strada statale n. 28, Col di Nava al km. 136 di detta strada all'altezza della cappella di S. Lucia, segue un sentiero che sale a quota 329, proseguendo per monte Lesie per S. Margherita, mulattiera che da Santa Margherita scende a cascina Cascian, prosegue per cascina dei Pursi; da detta cascina a Monte Mergal, strada mulattiera che da Monte Mergal scende a Pilone della Costa. Da detto pilone al km. 138 della strada statale n. 28 Col di Nava.

(4489)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Santa Margherita di Staffora (Pavia)

La zona di Santa Margherita di Staffora (Pavia), della estensione di ettari 344, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

ad ovest, strada mulattiera che partendo da quota 508, segue a monte il limite del ghiaieto dello Staffora, passa a valle di Bersanico, tocca Casanova di destra, quota 566, arriva all'incrocio dello Staffora con il torrente Montagnola, sempre a monte del ghiaieto del torrente Staffora;

a sud, da questo punto, sempre seguendo la mulattiera, arriva all'incrocio della strada per cascina Moggione;

ad est, da questo punto la strada comunale che, attraversando il fosso di Massinigo e quello di Vendemiassi, attraversa Sala Superiore ed arriva all'incrocio del fosso Molinasso;

a nord, da questo punto, seguendo il fosso Molinasso, arriva al punto di partenza.

(4492)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Giaveno (Torino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Giaveno (Torino), della estensione di ettari 250 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord: Prese Tata - Prese Riboda;

ad est: cresta che porta al M. Brunello, Roc Bianc e case Riboda;

a sud: cresta a confine del comune di Pinasca fino al M. Muretto (quota 1707);

ad ovest: cresta denominata casa del Roc Cincè fino alla punta Gianna (quota 1947).

(4501)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1947, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma di un mutuo di L. 242.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4534)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

72ª Estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba

Si notifica che nel giorno 14 novembre 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 72ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarre sono indicate dalla relativa tabella di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1947

(4514) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 ottobre 1947 - N. 196

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,125
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	80 —
Redimibile 3,50 % 1934	66,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,825
Id. 5 % 1936	81,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,60
Id. 5 % convertiti 1951	93,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1947

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa		L.	523.386.817,50
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca		»	1.772.798.105 —
Cassa		»	1.505.463.169,72
Portafoglio su piazze italiane		»	98.612.094.884,50
Effetti ricevuti per l'incasso		»	101.224.287,77
Anticipazioni		»	23.912.540.356,47
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione		»	7.645.509.515,27
Disponibilità in divisa all'estero		»	6.364.702.619,78
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato di proprietà della Banca		»	37.497.272.661,91
Immobili per gli uffici		»	22.433.520,83
Debitori diversi		»	19.756.379.027,59
Partite varie		»	4.574.033.823,79
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee		»	1.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie		»	342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L. 113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	» 32.658.484.211 —		
			146.554.965.581 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria		L.	17.272.171.272,56
Impieghi in titoli per conto del Tesoro		»	65.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato		»	7.784.197.950,05
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi		»	4.238.015.559.48
Spese		»	5.274.910.608,04
		L.	792.109.099.761,26
Depositi in titoli e valori diversi		»	1.613.604.019.785 —
		L.	2.405.713.119.546,26
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	86.718.625,43
TOTALE GENERALE		L.	2.405.799.838.171,69

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L. 596.960.562.000 —		
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 43.172.243.149 —	» 70.724.238.221 —		
Circolazione totale		L.	667.684.800.221 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca		»	17.706.899.495,07
Depositi in conto corrente liberi		»	33.655.023.075,27
Conti correnti vincolati		»	50.656.302.013,06
Creditori diversi		»	16.023.875.811,27
Rendite del corrente esercizio		»	5.364.676.871,86
		L.	791.091.577.487,53
Capitale sociale	L. 300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	» 406.607.375,11		
Fondo di riserva straordinario	» 310.914.898,62		1.017.522.273,73
		L.	792.109.099.761,26
Depositanti		»	1.613.604.019.785 —
		L.	2.405.713.119.546,26
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	86.718.625,43
TOTALE GENERALE		L.	2.405.799.838.171,69

(4536) *Il direttore generale:* MENICHELLA — *Il capo servizio Ragioneria generale:* PIERINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Latronico (Potenza), Corleto Perticara (Potenza), Castelli (Teramo) e Castelcastagna (Teramo).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Luigi Pace fu Umberto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza).
Il sig. Rocco Magaldi di Rocco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza).
Il sig. Francesco Pardi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo).
Il sig. Vincenzo di Biagio di Romualdo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelcastagna (Teramo).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4467)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Torremaggiore (Foggia), Volturara Appula (Foggia), Filetto (Chieti) e Chieuti (Foggia).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Marcello De Pasquale di Aurelio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torremaggiore (Foggia).
Il sig. Giuseppe Ruo fu Giacinto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Volturara Appula (Foggia).
Il sig. Carlo De Pompeis fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filetto (Chieti).
Il sig. Giuseppe Saracino di Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4468)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa - Aeronautica (gruppo A - grado 11°), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), riservato ai reduci;
Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1947, con il quale il termine utile (14 giugno 1947) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 14 luglio 1947;
Ritenuta la opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di procedere alla riapertura del termine di presentazione delle domande per l'ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

E' riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa - Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), riservato ai reduci, di cui ai decreti Ministeriali 15 marzo 1947 e 9 giugno 1947, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947 e n. 143 del 26 giugno 1947.
Il termine utile per la presentazione delle nuove domande è fissato a tutto il 30 dicembre 1947
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1947
Registro n. 4, *foglio n.* 222.

(4517)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.